



**Attenzione:**  
**Questa versione è a scopo informativo.**  
**È determinante l'ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU).**

## **Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE)**

**Modifica del 3 marzo 2017**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>1</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica:

- a. all'importazione e al transito di animali e prodotti animali dagli Stati membri dell'Unione europea (UE) e dalla Norvegia nonché all'esportazione di animali e prodotti animali verso tali Stati;
- b. all'importazione e al transito di animali d'acquacoltura nonché di prodotti animali, esclusi sperma, ovuli ed embrioni animali dall'Islanda e all'esportazione di questi animali e prodotti animali verso l'Islanda.

<sup>2</sup> L'importazione e il transito di animali, esclusi quelli d'acquacoltura, nonché di sperma, ovuli ed embrioni animali dall'Islanda e l'esportazione di questi animali e

<sup>1</sup> RS 916.443.11

prodotti animali verso l'Islanda sono disciplinati nell'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>2</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT).

*Art. 4 lett. f<sup>bis</sup>*

Nella presente ordinanza si intende per:

*f<sup>bis</sup>. sistema «e-dec»:* sistema elettronico di elaborazione dei dati fornito dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) per la dichiarazione doganale in virtù dell'articolo 28 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005<sup>3</sup> sulle dogane (LD);

*Art. 5a* Divieto di importazione di prodotti derivati dai pinnipedi

<sup>1</sup> L'importazione di prodotti derivati dai pinnipedi è vietata.

<sup>2</sup> È consentita:

- a. l'importazione di prodotti derivati dai pinnipedi che:
  1. provengono dalla caccia ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1007/2009<sup>4</sup>, e
  2. sono accompagnati da un certificato secondo l'articolo 4 e l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850<sup>5</sup> emesso da un organismo riconosciuto dalla Commissione europea;
- b. l'importazione di prodotti derivati dai pinnipedi destinati al consumo privato;
- c. l'importazione di prodotti derivati dai pinnipedi come masserizie di trasloco;
- d. l'importazione di prodotti derivati dai pinnipedi per scopi espositivi o di ricerca.

*Art. 13 cpv. 2*

<sup>2</sup> In caso di partite di animali a unghia fessa, gallinacci, palmipedi e struzioniformi la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero del certificato sanitario secondo TRACES oppure dell'autorizzazione dell'USAV.

<sup>2</sup> RS **916.443.10**

<sup>3</sup> RS **631.0**

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1775, GU L 262 del 7.10.2015, pag. 1.

<sup>5</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, nuovo testo giusta la GU L 271 del 16.10.2015, pag. 1.

*Art. 34* Controllo dell'importazione e del transito

<sup>1</sup> In caso di partite importate di animali a unghia fessa, gallinacci, palmipedi e struzioniformi notificate al momento della dichiarazione doganale tramite il sistema «e-dec» viene effettuato un confronto elettronico con i dati contenuti in TRACES e nel sistema informatico OITE (art. 42a). Con il confronto dei dati si verifica se esistono il certificato sanitario oppure l'autorizzazione richiesti.

<sup>2</sup> In caso di partite di animali a unghia fessa, gallinacci, palmipedi e struzioniformi non notificate tramite il sistema «e-dec», l'AFD controlla in funzione dei rischi se sono accompagnate dai certificati sanitari o dalle autorizzazioni richiesti.

<sup>3</sup> Nelle restanti partite importate e in transito l'AFD può controllare a campione se sono provviste dei documenti di accompagnamento necessari.

*Art. 36a* Misure al momento della dichiarazione doganale tramite il sistema «e-dec»

Se dall'esame secondo l'articolo 34 capoverso 1 emerge che non esistono il certificato sanitario oppure l'autorizzazione richiesti, è inviata automaticamente una notifica all'autorità cantonale competente nel luogo dell'azienda di destinazione.

*Art. 41a* Collegamento

Il collegamento di TRACES con il sistema «e-dec» è disciplinato dall'articolo 101a OITE-PT<sup>6</sup>.

*Titolo dopo l'art. 42*

**Sezione 7a: Sistema informatico OITE**

*Art. 42a*

<sup>1</sup> Per l'importazione e l'esportazione di animali e prodotti animali di cui alla presente ordinanza il sistema informatico OITE contiene i dati di cui all'articolo 102b OITE-PT<sup>7</sup> nonché i dati sull'esportatore.

<sup>2</sup> Per il rimanente sono applicabili gli articoli 102<sup>o</sup> e 102c–102i OITE-PT.

*Art. 47 frase introduttiva*

Il veterinario cantonale o il chimico cantonale notifica all'autorità competente per il perseguimento penale le infrazioni riscontrate alla legislazione sulle epizootie, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari, in particolare quelle concernenti:

<sup>6</sup> RS 916.443.10

<sup>7</sup> RS 916.443.10

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.

3 marzo 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr